



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

*La Garante*

Al Ministero dell'interno  
Ufficio affari legislativi e  
relazioni parlamentari

Al Ministero dell'economia e finanze  
Ufficio legislativo economia

Oggetto: art.1, commi 882 e 883, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).  
Adozione decreto attuativo.

L' art. 1, commi 882 e 883, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede, a decorrere dall'anno 2020, un incremento di 1 milione di euro annui del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per essere destinato alle seguenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;

b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria;

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

Il successivo comma 883, demanda la definizione delle modalità attuative, comprese quelle concernenti la richiesta dei contributi e relativa assegnazione, ad un successivo decreto di codesto Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ad oggi, dopo più di un anno dalla vigenza della suddetta disposizione, tale decreto, necessario a rendere operative le misure previste a sostegno del sistema di tutela volontaria, non risulta ancora adottato.

Il tutore volontario costituisce il punto di riferimento per il minore straniero, la persona attraverso la quale i bambini e i ragazzi che vivono nel nostro Paese senza adulti di riferimento, esercitano i diritti di cui sono titolari. Egli è un anello essenziale del sistema di accoglienza italiano, che si raccorda e dialoga con tutti gli altri attori di tale sistema (servizi sociali, responsabili dei centri di accoglienza, uffici scolastici regionali, tribunale per i minorenni, procura della Repubblica presso



il tribunale per il tribunale per i minorenni). Il tutore ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione del minore straniero non accompagnato.

Le risorse stanziare, destinate a sostenere interventi a favore di questa nuova figura, possono, quindi, dare maggiore concretezza alle previsioni della legge n. 47 del 2017 che ha introdotto e sistematizzato misure per il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Alla luce dei compiti istituzionali che la legge n. 112 del 2011 affida all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, si raccomanda di adottare quanto prima tale decreto, necessario a dare piena attuazione ai diritti delle persone di minore età, così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale in materia.

In attuazione del principio di collaborazione istituzionale e in conformità ai poteri attribuiti dalla stessa legge istitutiva n. 112/2011, all'art. 3, comma 3, si rappresenta l'interesse di questa Autorità a partecipare ai lavori per esprimere il proprio parere sul relativo schema di decreto.

In attesa di un cortese riscontro, invio cordali saluti.

Carla Garlatti

A handwritten signature in blue ink, reading 'Carla Garlatti'.